

voia, di entrarvi muniti di un semplice certificato firmato dalle loro autorità (*V. Doc., pag. 97*) (1).

IL PRESIDENTE facendo notare che la Camera non è più in numero sufficiente a deliberare, ne leva la seduta alle ore 4 1/2. (*Verb.*)

(1) Il deputato Brunier sviluppò di nuovo questa proposta in fine della seduta del 30 giugno.

Ordine del giorno del 23 all'1 pom.:

- 1° Relazione sul progetto di legge di unione della Lombardia e delle provincie Venete, se sarà preparata;
- 2° Sviluppo dei progetti di legge Brunier, Valerio, Boarelli ed altri.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Incidente sull'urgenza d'una petizione — Rapporto della Commissione intorno al progetto di legge per l'unione della Lombardia, ecc. — Questione intorno alla presentazione di emendamenti del Ministero e di documenti relativi allo stesso progetto di legge.*

L'adunanza ha principio all'una ed un quarto pom. colla lettura del verbale della tornata del 21.

SIOTTO-PINTOR e **SINEO** reclamano la rettificazione del verbale asserendo non essere stati essi che incolparono la Gazzetta di usare parzialità nel riferire i discorsi della Camera. (*Risorg.*)

(Il verbale è approvato).

COTTIN segretario legge il consueto sunto delle nuove petizioni indirizzate alla Camera: (*Verb.*)

N.° 111. Dallosta notaio, Sona geometra ed altri 11 cittadini chiedono s'inscriva nella legge d'unione colla Lombardia la soppressione del dazio sui vini come si fece pei bozzoli.

N.° 112. Boerio Lorenzo di Alessandria, Gandolfi Giacomo ed altri 6 cittadini di Torino domandano determinarsi che gl' iscritti di leva stati riformati dal Consiglio superiore della leva e specialmente quei dell' ultimo triennio non deggiano più essere chiamati. Chiedono altresì che vengano dispensati dalla leva quei figli unici che sono riconosciuti come il solo sostegno della famiglia cui appartengono, e che già hanno il padre al servizio militare.

N.° 113. Vari padri di famiglia dei comuni di Labouche, Arbins, Les Marches, S.^t Pierre d'Albigny, S.^t Sulpice espongono che le suore di S. Giuseppe ivi stabilite sono benemerite della popolazione e non deggiono essere espulse.

N.° 114. 90 abitanti di Moutiers domandano la conservazione delle congregazioni della Visitazione, delle Suore di S. Giuseppe e dei fratelli delle Scuole Cristiane. Chiedono altresì la maggior libertà possibile per l'insegnamento laico, la vigilanza dei Consigli comunali e provinciali sugli Istitutori piuttosto che quella dei Delegati universitari.

N.° 115. Sacchi Antonio di Rivarolo espone aver servito nell'esercito francese fino al 1814; posto quindi a riposo con

pensione di L. 95 46, nel 1821 servi di nuovo col grado di sottotenente; poscia essendogli stata tolta la pensione ed il grado, chiede di ricuperare il grado con un congruo risarcimento che offre in prestito al Regio Erario pei bisogni della guerra.

N.° 116. Della Valle Paolo, Cecchi Perfetto medici e 13 altri cittadini di Cairo espongono varie misure da prendersi relativamente all' inchiesta ordinata sull' elezione del cav. Marrone a deputato di Cairo.

N.° 117. Varazze consiglio comunale, petizione analoga alla precedente che concerne l'inchiesta ordinata sull' elezione del collegio elettorale di Varazze.

N.° 118. 250 elettori del collegio di Vigevano chiedono che lasciata intatta la questione della capitale, si aderisca tosto alla fusione della Lombardia col Piemonte.

N.° 119. Il Consiglio municipale di Vigevano. Oggetto identico a quello della petizione precedente.

N.° 120. 762 cittadini di Casale. Le capitali sono irrevocabilmente designate da principii di ragione superiori ad ogni calcolo privato e passeggero. Torino raduna tutti i motivi che le darebbero ragione di essere la capitale, quindi l'Assemblea vegga e decida liberamente. Se la libertà della Camera fosse minacciata, ogni città sarebbe sicura sede per un Parlamento Italiano che decretò l'Assemblea Costituente. Casale lo difenderebbe con entusiasmo quando cercasse l'indipendenza nelle sue mura.

N.° 121. 84 tra ufficiali, bass' ufficiali della Guardia nazionale ed elettori di Garlasco;

N.° 122. 46 elettori di Zerbolò e Groppello;

» 123. 600 cittadini di Alessandria;

» 124 Il Circolo politico di Genova; oggetto identico a quello della petizione N.° 118.

N.° 125. Guerrieri Domenico segretario sostituito nella giu-

dicatura del mandamento di Sarzana propone che i sostituiti segretari vengano stipendiati dal Governo e resi responsabili degli atti che ricevono mediante una conveniente cauzione.

N.° 126. Candellabri Michele di Torino chiede che per lo stesso principio che informa il progetto Bixio per la demolizione delle fortezze che non servono contro il nemico, siano mandati contro gli austriaci i due obici posti sotto il palazzo Madama.

N.° 127. Candellabri Michele di Torino propone nell'interesse della giustizia la surrogazione di due funzionari che accenna.

N.° 128. *Anonima.*

» 129. Basilio Carlo espone che in dipendenza di un procedimento criminale venne privato dell'impiego di Quartiermastro del reggimento Savoia cavalleria e per avere ottenuta sentenza d'inibizione di molestia, chiede di venir reintegrato nel detto impiego. (*Arch.*)

PERNIGOTTI. La prima petizione che si è letta riflette la diminuzione, ovvero la soppressione dei diritti che si pagano per introdurre il vino del nostro paese nella Lombardia, ed è di somma urgenza. Perciò sarebbe bene di mandarla a spedire immediatamente. Osservo che principalmente le nostre provincie limitrofe hanno le loro cantine, i loro magazzini pieni, ridondanti di vino, senza trovarne un ismaltimento.

IL PRESIDENTE. Se non si ha alcuna cosa in contrario, la Camera potrà mandarla alla Commissione perchè sia riferita d'urgenza.

RATTAZZI. Osserva essere inutile l'occuparsi di questa petizione, poichè essendo imminente l'approvazione della legge di fusione colla Lombardia, dopo una tal fusione verranno tolti di sua natura quei dazi.

POLLONE. Vorrei fare soltanto un'osservazione circa all'introduzione dei vini nella Lombardia, e posso assicurare all'onorevole preopinante che ho inteso da varie persone intelligenti che hanno mandato delle carra di vino in Milano, non sono venti giorni, e che le hanno ricondotte a Novara. Dunque non credo che possa dirsi di somma urgenza la spedizione della presentata petizione.

CADORNA. Sono tante le petizioni già dichiarate d'urgenza, che così continuando non si saprà più a quale applicare la regola ordinaria, e non riuscirà se non a farsi l'una nociva all'altra.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDBIA E DELLE QUATTRO PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, TREVISO E ROVIGO.

IL PRESIDENTE chiama alla tribuna il deputato Rattazzi, relatore della Commissione istituita per l'esame del progetto di legge sulla unione della Lombardia, e delle quattro provincie Venete agli Stati Sardi.

RATTAZZI sale alla tribuna, e legge il rapporto (*V. Doc. pag. 75*).

IL PRESIDENTE legge l'articolo 38 del Regolamento, e dice: La gravità della questione richiede, che il rapporto venga stampato e distribuito almeno 24 ore prima di essere discusso, onde la Camera possa procedere con cognizione di causa.

DISCUSSIONE INCIDENTALE SU DETTO PROGETTO DI LEGGE

PINELLI. Pare che gli emendamenti proposti dal ministro dell'interno dovrebbero essere uniti al rapporto, affinchè la Camera possa avere una cognizione esatta della cosa.

BIANCHI. Non credo che debbasi accondiscendere a tale dimanda, perocchè ogni emendamento vuole essere presentato nelle forme e nei modi prescritti dal Regolamento, e non dal relatore di una Commissione.

RATTAZZI relatore. Io credo inutile di far cenno di quest'emendamento e di darne lettura alla Camera, quantunque io sia su questo punto indifferente.

La Commissione ha creduto, che per dare una deliberazione conscienziosa le era necessario avere presenti tutte le carte che si riferivano al progetto di legge. Quindi, nè ha creduto di potere intanto riferire sopra questo progetto, nè le pare che possa essere del caso di trattarsi sopra aggiunte che a tale progetto si riferiscono, e le quali dovranno bensì essere note alla Camera, ma allorchè discutendosi il progetto, dovranno pure essere le aggiunte sottoposte ad esame.

PINELLI. Qualunque siano questi emendamenti, parvero alla Commissione di tanto momento, che per essi s'indusse a temperare il suo giudizio; ragione vuole che anche la Camera li conosca, e subito. Essi non possono non formar parte integrante del rapporto.

RATTAZZI relatore. Io credo inutile e dico che non debbono gli emendamenti far parte della relazione. La Commissione non per altro motivo venne indotta nell'opinione testè manifestata, salvo perchè, in virtù dell'esistenza di essi emendamenti, temette che fosse seguito un errore o che si fosse variato il trattato col Governo provvisorio di Milano; ma ognun vede che questo timore è indipendente dal tenore e dalla sostanza degli emendamenti medesimi, perchè, per quanto sieno dessi insignificanti, non si riferiscono ad un progetto di legge, ma ad una convenzione; nè potrebbero farsi, senza che vi fosse il consenso della parte, colla quale si è contrattato.

PESCATORE. La prima legge è l'esattezza; l'esattezza anche è il primo dovere della Commissione.

Il ministro ha presentato un emendamento, e forse, io penso, un emendamento importante, perchè tende a variare l'opinione della Commissione; la legge dell'esattezza adunque impone di far conoscere alla Camera questo emendamento.

Molte voci. Richiamo al regolamento!

BUFFA. Domando la parola pel richiamo al regolamento L'art. 43 di questo stabilisce che gli emendamenti debbono essere proposti per iscritto e depositati sul tavolo del presidente. Ora io non conosco nessuno di questi emendamenti, di cui si parla a proposito della presente legge, i quali abbiano soddisfatto a quest'obbligo.

RATTAZZI relatore. Potremo certamente far sì che la Commissione reputi conveniente di sospendere il suo giudizio sino a tanto che l'esame del trattato chiarisca il dubbio survenuto; ma non pertanto ha essa manifestato alcun avviso sugli emendamenti medesimi. — Non è dunque a pretendersi che questi abbiano a far parte del rapporto.

RICCI ministro degli interni crede che la Commissione, non avendo parlato della legge, non doveva nemmeno parlare dell'emendamento da lui proposto a questa legge, e crede evidente ed anche di tutta lealtà che quando essa ne farà il rapporto ne debba tener conto. Pensa inoltre che il Ministero, avendo la responsabilità de'suoi atti, sia in facoltà di ritirare una legge per modificarla quando creda opportuno il farlo.

BUFFA. Io non entrerò a discutere sulla questione di diritto se competa al Ministero di ritirare una legge quand'essa è in mano della Commissione. In quanto al diritto che può competere al Ministero di entrare nel seno della Commissione per proporre un emendamento, io sarei disposto a negarlo. Il ministro quando vuole emendare una legge, non ha altra via che quella di ritirarla, di farvi le modificazioni che crede del caso, e quindi di proporla in seduta pubblica. (*Risorg.*)

PESCATORE. Non entro a discutere se il ministro possa presentare un emendamento nel seno della Commissione, ma osserverò che la presentazione di questi emendamenti è un fatto importante, e dico che la Commissione deve far conoscere questo fatto alla Camera, e deve farlo conoscere nella sua pienezza; nè può altrimenti portare questo fatto a cognizione della Camera nella sua integrità, salvo trascrivendo l'emendamento proposto dal ministro, inserendolo stampato nel rapporto a termini del regolamento.

RAVINA. Non posso ammettere in nessun modo l'opinione del preopinante.

La presentazione di un emendamento vuol essere fatta nelle forme consuete, il che non si verifica nel presente caso. Il deputato Pescatore crede che sia questo un fatto della massima importanza; io dico all'incontro, che l'emendazione proposta dal ministro dell'interno non è più un fatto, perchè essendosi compiuto irregolarmente, deve tenersi come non avvenuto. Conchiudo adunque colla Commissione semplicemente, perchè siano comunicati alla Camera i documenti relativi al progetto di legge in questione, dimodochè la Camera possa pienamente illuminarsi sul vero stato delle cose.

PARETO ministro degli esteri. Mi sia permesso di dire una parola sullo stato della questione; qui mi pare che si spinga troppo in là la discussione. La Commissione non fa altro che la richiesta delle *pièces* relative al progetto.

BROFFERIO. Nessuno più di me certo ha ferma convinzione che l'articolo del regolamento citato dal deputato Buffa voglia essere assolutamente osservato; ma allora io domanderò perchè il relatore vien qui a riferirci ciò che il ministro ha voluto nel seno della Commissione aggiungere o togliere ad una legge, lasciandoci poi sul rimanente all'oscuro e senza veruna indicazione. Non si doveva porre la questione su questo terreno; ma da che vi si è posta, bisogna che la Camera sappia quali sono questi emendamenti che il Ministero ha proposto. (*Conc. e Risorg.*)

RATTAZZI relatore risponde il dovere della Commissione essere stato quello di accennare agli emendamenti proposti come a causa prossima della domanda del trattato conchiuso dal nostro Governo colla Lombardia, non già come a ragione per cui suppongasi che mutare o temperare almen debba il suo giudizio sulla legge; essere bensì suo principal dovere il chiedere che venga dato atto alla Camera del trattato sul quale fondasi la legge medesima ch'essa è chiamata a discutere: questo e non altro essere il naturale principio della discussione, e la legge co'suoi emendamenti dover venire soltanto appresso. Del resto, qualora veramente si volesse, la Commissione non avere difficoltà veruna a intervenire l'ordine delle cose, ed a presentarli anche prima che si conosca lo stesso fondamento della legge; e ciò voler dichiarare perchè non se le facciano maggiori imputazioni. (*Verb.*)

SINEO. Quando una Commissione conchiude solo per la semplice comunicazione di documenti, non è necessario motivare a questo proposito verun fatto. L'istanza della Commissione è autorizzata dall'esigenza stessa della cosa; dunque non vi era bisogno di dir nulla più di quanto si disse dal relatore. È cosa evidente che per parlare d'un trattato bisogna

conoscerlo pienamente. Certo se si trattasse qui semplicemente d'una legge d'organizzazione interna, la Camera avrebbe piena autorità di farla senz'altro, ma la questione che si agita al presente è quella dell'unione della Lombardia col Piemonte, ed in questa non basterebbero i poteri del Piemonte solo per discuterla. Qui si tratta di un atto in cui concorse e dovea necessariamente concorrere un'altra provincia, la quale segnò sotto certe condizioni un trattato. Ora perchè la nostra legge, che è una conseguenza d'un altro trattato, possa essere valida, bisogna che questo trattato stesso sia prima riveduto ed approvato dalla Camera (*Rumori in senso diverso*). Per abbreviare la discussione e per non entrare in altri dettagli io faccio osservare alla Camera che adottando le conclusioni della Commissione, non si pregiudica per nulla alla cosa, mentre rimarrà sempre libero ai deputati il prendere cognizione degli emendamenti proposti, quando si farà il rapporto sulla legge. (*Conc.*)

BARBAROUX. Le osservazioni dell'onorevole deputato Sineo toccano il merito della questione; qui non si tratta se non di vedere se la Camera debba adottar le conclusioni della Commissione ad occhi chiusi. Se la Commissione si fosse limitata a chiedere privatamente comunicazione al Ministero di questi protocolli, sarebbe un altro caso; ma la Commissione vuole che si dichiari dalla Camera che si debbano comunicare questi protocolli; ora siccome ciò che mosse la Commissione a questa domanda furono gli emendamenti del signor ministro dell'interno, io credo che la Camera deve avere cognizione di questi emendamenti, che ne sia in diritto, e che anzi abbia un dovere di vederne la natura prima di accedere alle conclusioni della Commissione.

RATTAZZI relatore. Ripeto che il progetto di legge, del quale deve la Camera occuparsi, ha relazione ad un trattato che non fu ancora da lei sanzionato, secondo quanto prescrive l'articolo 5° dello Statuto; ora per assentire ad un trattato fa mestieri di averlo sott'occhio.

Come ho già osservato, la Commissione non credette di dover chiedere la comunicazione di questo protocollo privatamente; ma fu d'avviso che fosse indispensabile che la Camera ne avesse ufficialmente comunicazione, perchè ad essa toccando il decidere, a lei tocca eziandio di esaminare i documenti sopra cui deve fondare il suo giudizio. (*Risorg.*)

SIOTTO-PINTOR. Io non vedo nella presente questione che un dilemma molto semplice; o il ministro dell'interno propone quest'emendamento regolarmente, o lo propone senza badare alle regolarità.

Nel primo di questi casi, la Camera non solo è in dovere ma in obbligo di chiederne comunicazione: se irregolarmente il signor ministro dell'interno non ha altro a fare fuorchè ritirarlo per presentarlo poi nelle forme prescritte dal regolamento. Ma intanto la Camera non deve privarsi del diritto di conoscere tutto ciò che è relativo a questa legge, prima di portare il suo giudizio. (*Conc. e Risorg.*)

FRASCHINI. Signori, io ritengo ciò che disse da principio il signor relatore. Egli disse chiaramente che la Commissione, ossia la maggioranza della Commissione, era disposta a proporre la sanzione del progetto di legge di cui si tratta. Tanta era la ragionevolezza che scorgeva della medesima; che però s'arrestò in questa sua opinione dacchè il sig. ministro dell'interno propose degli emendamenti. Sono questi emendamenti che a tenore di quanto soggiunse il sig. relatore determinarono la Commissione a sospendere la sua definitiva deliberazione nel merito, ad esaminare la legge sotto l'aspetto di un contratto, ossia trattato, ed a proporre alla Camera di chiedere la comunicazione di tutti quegli atti relativi al trat-

tato conchiuso tra il nostro Governo ed il Governo provvisorio di Milano. Ma cosa deve ora decidere la Camera? La Camera deve decidere se realmente la Commissione sospese per giusti motivi la sua deliberazione sul merito della legge proposta, e se è opportuno di chiedere le comunicazioni dei trattati e degli atti relativi. Ciò precisamente deve decidere la Camera, perchè deve pronunciare, se debbano o non adottarsi le conclusioni della Commissione; se adunque furono questi emendamenti che decisero la Commissione a proporre di chiedere la comunicazione dei detti atti, la Camera non altrimenti può decidere sulla fattale proposizione, senza sapere cosa essi contengano. Quindi io credo che i detti emendamenti devono essere letti alla Camera. Soggiungerò ancora che la Commissione aveva un mezzo facile per disimpegnarsi in questo affare: era di chiedere gli atti suddetti al signor ministro dell'interno, il quale, è a credere, non si sarebbe a sì giusta domanda rifiutato. Se avesse usato di questo mezzo, la Commissione sarebbe stata in caso di proporre definitivamente l'approvazione o la reiezione della legge.

RATTAZZI relatore. Mi duole dover ripetere quanto ho già osservato; ma il riflesso adottato dall'avvocato Fraschini mi vi astringe.

Io non dissi nella relazione che la Commissione, dopo di avere deliberato che si dovesse sanzionare il progetto, giudicasse essere meglio sospenderla in conseguenza del tenore degli emendamenti proposti dal ministro dell'interno. Dissi che la Commissione avrebbe opinato di sanzionare quel progetto perchè lo credeva confacente al voto Lombardo, ed al protocollo; il che dimostra che questa opinione dipendeva dal fatto della corrispondenza del progetto con gli altri atti.

Soggiunsi poi, che siccome la proposta di aggiunta, o di variazione dal canto del ministro aveva fatto sorgere il sospetto che non esistesse quella corrispondenza, così si trovò costretta la Commissione di sospendere il suo voto, e di chiarire preliminarmente ogni cosa.

Ma questo sospetto nasce non dal tenore dell'aggiunta, bensì dalla semplice dichiarazione del ministro di volerla fare.

Suppongasì invece che questo non avesse nemmeno comunicata la formola di quest'aggiunta alla Commissione; ch'egli si fosse limitato ad esternare il suo pensiero che intendeva di fare un'aggiunta; ciò bastava senza dubbio per indurre la Commissione in quel sospetto, e senza ch'ella dovesse curarsi di conoscere l'aggiunta progettata dal Ministro, tosto le si presentasse l'opportunità di chiedere la comunicazione di quei documenti.

CASSINIS. La Commissione partì dal principio che la legge che ci è proposta dal Ministero fosse un trattato; così che a tenore dell'articolo 5 dello Statuto ben si potesse dalla Camera accettare o respingere, ma non modificare senza il consenso dell'altra parte. Io non entro in siffatte questioni, se, cioè, la proposta del Ministero sia una legge, od un trattato, o l'uno e l'altro; io non voglio pregiudicare a questo punto la questione, quand'anche altri dei preopinanti già abbia tentato di farlo in senso suo.

Quello che è positivo, si è che la Commissione la vorrebbe assolutamente un trattato: quindi non suscettivo di variazione, di modificazione (*Interruzione; no, no*).

È chiaro che laddove la Commissione non presenti gli emendamenti, e ciò pei motivi esposti nel suo rapporto, la questione riesce pregiudicata in suo senso; la Camera decidendo colla Commissione che non sia il caso di vedere gli emendamenti del Ministero se prima non siansi visti i protocolli da lei addimandati, riconosce implicitamente il principio adottato dalla Commissione e pregiudica sugli emendamenti,

ed anzi, dirò, sulla questione principale; di ciò voglio avvertita la Camera.

(*Risorg.*)

ALBINI. Qui non si tratta e non può trattarsi di maggiore o minore irregolarità nella procedura della cosa, ma della verità del fatto. Io domando: il Ministro dell'interno ha comunicato sì o no un emendamento alla Commissione? Se l'ha comunicato, non v'ha dubbio ch'egli debba far parte della relazione, poichè sarebbe irragionevole il supporre che un rapporto qualunque possa dirsi completo, senza che vi siano indicate circostanze ed argomenti di tanta gravità quali furono questi che fecero mutare interamente il parere della Commissione.

BUNICO. Se ho bene inteso, parmi che si sprechino molte parole in una questione di facile soluzione. La Commissione chiede la comunicazione di documenti necessari per procedere nei suoi lavori; il Ministro dell'Interno vi ha dato il suo assenso, dunque mi sembra che non vi sia luogo a lunghe discussioni.

(*Conc. e Risorg.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Parmi di non aver parlato di assenso, ma di aver detto che ora la questione versa intorno all'adottare od il rigettare le conclusioni della Commissione.

(*Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Perdoni, la questione è questa: se gli emendamenti debbano o no far parte della relazione della Commissione.

SIOTTO-PINTOR. La questione è se si debba o no presentare alla Camera gli emendamenti; e se debbo dare la mia opinione, io non posso fare a meno di credere fermamente che, se la Commissione vuole che si abbia a decidere sulle sue conclusioni, è necessario, necessarissimo che prima si conosca l'emendamento.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Mi pare che se fossi io relatore mi limiterei semplicemente a dire che non ho chiamato altro che la semplice deposizione delle *pièces*.

FARINA P. Io richiamo l'attenzione della Camera sopra un fatto che mi pare interessi l'ordine della discussione. L'unica proposizione legalmente formolata è quella del relatore Rattazzi, che sta nelle conclusioni della Commissione. Prima di discutere su altra proposizione, è necessario ch'esse conclusioni sieno deposte al banco della presidenza, secondo il prescritto dal regolamento.

IL PRESIDENTE. La Commissione conchiuse d'invitare il Ministero a deporre gli atti relativi al progetto di legge da lui presentato sull'unione della Lombardia. Ma avendo il relatore parlato d'emendamenti, sorse la discussione sul proposito di sapere se questi emendamenti debbano pur essere sottoposti alla Camera.

FARINA P. Sta sempre in fatto che non esiste alla presidenza verun emendamento alle conclusioni del relatore.

(*Conc. e Risorg.*)

RADICE. La Commissione non può decidere sopra una questione che non è stata formalmente posta e formolata dinanzi al presidente; e quando questo emendamento sarà stato posto sul tavolo, allora sarà proposto dal Presidente della Camera.

IL PRESIDENTE. Non credo applicabile il regolamento a questa sorte di questioni: tuttavia un emendamento alle conclusioni della Commissione mi vien presentato all'istante dal deputato Pinelli, che dice: « Propongo che la Commissione riunisca al suo rapporto gli emendamenti ricevuti dal Ministero. »

(*Risorg.*)

PESCATORE. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Non gliela posso accordare avendo ella già parlato due volte sulla questione.

PESCATORE. A molti oratori è già stata accordata dieci volte almeno (*Tumulto*).

(La Camera, interpellata dal Presidente, appoggia l'emendamento Pinelli).

SINEO. L'emendamento Pinelli presenta una duplice questione. O egli intende accennare al rapporto, oppure alla questione d'adesso.

PINELLI. Al rapporto!

SINEO. Non sarà inutile questa dichiarazione del deputato Pinelli, avendo il suo emendamento lasciato qualche dubbio su questo lato nella mente di più d'un deputato. (*Conc.*)

La Commissione, prima di fare il suo rapporto, propone una questione preliminare; domanda, cioè, se non debba essere prima esaminato e ratificato il trattato. Questa questione non ammette emendamento. Quando il rapporto definitivo si farà, allora si che verrà in acconcio di vedere realmente se la Commissione possa, e conseguentemente se debba tener conto di quella comunicazione officiosa che il Ministero fece nel seno della Commissione. Ora è questione affatto prematura. Prego la Camera di avvertire alla maniera di camminare presto e di non perdere tempo. Cercasi attualmente se il trattato che serve di fondamento alla legge debba prima essere discusso ed approvato dalla Camera.

IL PRESIDENTE. La questione non è questa.

SINEO. Cercasi se si possa discutere una legge, la quale ha per fondamento un trattato, senza che si conosca il trattato (*Rumori*).

L'attuale discussione, o signori, trae origine da un equivoco. Si è da taluno considerata la proposta della Commissione come se fosse la conclusione del suo rapporto. Per contro la Commissione si limitò a dichiarare ch'ella non si credeva ancora in grado di fare il suo rapporto. Ella domanda che prima si comunichi il trattato, e così prescrive precisamente l'articolo dello Statuto che ho poc'anzi accennato. Se si fa un rapporto sul merito della legge, prima che questo rapporto si legga alla Camera si debbe stampare e distribuire, in modo che vi sia un intervallo di 24 ore tra la distribuzione e la seduta della Camera. Ecco ciò che dispone il regolamento. La Commissione non essendone dispensata dalla Camera, quando sarà per fare il suo rapporto, si uniformerà al regolamento. Ma la Commissione protesta che non crede dover fare il suo rapporto sulla legge prima che sia legalmente conosciuto e discusso il trattato. Ora dunque noi siamo chiamati ad esaminare questa questione preliminare, ed a questo fine non è necessario che ci si facciano conoscere gli emendamenti. (*Risorg.*)

RAVINA. Così è, e fin qui il troppo ragionare ha offuscata una questione per se stessa tanto chiara. La Commissione riceve una legge che presuppone un trattato, che anzi vi si fonda; il Ministro vuol farvi aggiunte che inducono a credere discordi dal trattato o queste o la legge medesima; ed è quindi ragionevole ed inalterabile uso di ogni Parlamento il chiedere le carte ed i documenti atti a chiarire la cosa avanti tutto prodotti. Tanto si domanda dalla Commissione, cui bisogna che dalla Camera si soddisfaccia. (*Verb. e Risorg.*)

COTTIN. La Camera deve pensare in che modo si procedette. Questo voto necessariamente è appoggiato alla relazione, ed a qualche ragionamento od a qualche fatto. Ora noi sappiamo che i membri della Commissione hanno a loro cognizione un fatto relativo alla questione su cui si ha da votare, ma gli altri membri non lo conoscono, e parte dei membri della Camera debbono votare su di una questione con minore cognizione di causa di quello che altri abbiano.

BIXIO. Signori, ragioniamo freddamente, ragioniamo ret-

tamente; non lasciamoci travolgere dalle parole. Qual è il rapporto che fu fatto dal relatore della Commissione a cui io ho l'onore di appartenere? È un rapporto, è vero, ma è un rapporto sopra una questione pregiudiziale, sopra un semplice incidente, sopra un oggetto preliminare, che è quello di conoscere i documenti. Questo è il rapporto che fu fatto alla Camera dal relatore della Commissione; il rapporto sulla legge non è ancor fatto, non è ancora nemmeno accennato. Ora come, senza intervertire la logica e il senso comune, si può chiedere un emendamento sovra una legge, quando il rapporto sulla legge non è ancor compilato? Si dirà dagli oppositori che se la Commissione ha citato il fatto, deve citare le parole di questo emendamento. Ciò non è necessario; doveva la Commissione citare il fatto che la mosse a prescindere per ora dal rapporto della legge, ma non era obbligata a citare le parole dell'emendamento; il suo rapporto non toccava al merito della legge medesima; quindi si distingue. Era necessario che il fatto delle aggiunte fosse accennato, ma non era necessario accennare le parole.

D'altra parte, o signori, quale è la questione che si è sollevata nel seno della Commissione? Questo emendamento fece nascere il dubbio se l'emendamento medesimo fosse o non fosse conforme al trattato. Ora chiedo io: chi vincola un popolo coll'altro? È la legge, od è il trattato? Non vi è dubbio che il vincolo di diritto sta nel trattato. Dunque prima di scendere alle parole dell'emendamento, è necessario conoscere le parole del trattato, perchè colla sola legge non possiamo fare un contratto. Colla legge non possiamo avere nuovi Stati; per riunire uno Stato all'altro è necessario una convenzione. Quindi se insorge una questione nel confronto della legge col trattato, è necessario prima di esaminare il trattato. La questione non è di vedere qual sia l'emendamento proposto per confrontarlo colle parole della legge, ma di sapere qual sia il preciso trattato per confrontare l'emendamento col trattato stesso; giacchè, come dice il giurconsulto: non si crede al referente quando non si conosce il relato. Il trattato coi Lombardi è il solo che forma l'unione: la legge per sè non è che la base dell'amministrazione fra il tempo attuale ed il tempo della Costituente, ma non è il vincolo perpetuo che legghi noi coi Lombardi. Dunque non importa ora di conoscere questi emendamenti, perchè noi vogliamo vedere non il come si riferiscano alla legge, ma come si riferiscano alle parole del trattato.

Gli oppositori hanno sollevato una questione la quale non riguarda il merito attuale della discussione. Siccome insorge il dubbio se gli emendamenti del Ministero, qualunque essi siano, possano o non possano modificare il trattato, vediamo prima il trattato. Questa è l'unica domanda che abbiain fatta: l'altra è oziosa ed inopportuna, perchè, lo ripeto, è inutile vedere prima gli emendamenti che conoscere il testo emendato, e il testo non è la legge, il testo è il trattato formale fra noi ed i Lombardi. La questione che abbiamo portata alla Camera è una semplice questione d'incidente, è una semplice questione, se si vuole anche, pregiudiziale. Prima di esaminare una cosa è necessario conoscerla, e questo esame ci richiama all'articolo quinto dello Statuto, che impone l'approvazione delle Camere per le variazioni dei confini dello Stato. La Commissione si riferisce allo Statuto e domanda la comunicazione di un documento il quale prima di tutto deve ottenere l'assenso della Camera: ogni altra inchiesta è incostituzionale. (*Risorg.*)

BROFFERIO. Signori, sopra questa incidentale questione, la quale non manca di grave significanza, già si è abbastanza disputato nelle vie legali. Io vorrei chiedervi la permissione

di trasportare la discussione dal campo della legalità a quello della moralità, poichè viviamo in tempi in cui l'onestà e la politica, la moralità o la diplomazia non sono più come una volta implacabili avversarie.

In questa grave e solenne disputazione, da cui stanno sospesi i destini dell'Italia, si trova divisa la Camera in due contrarie opinioni; ma sia da questo o sia da quel canto, fanno pur tutti professione, i Deputati, di italica fede, e nessuno di noi altro vuole, altro desidera che il maggior bene della patria sua.

Sia per tanto che noi c'inganniamo, sia che s'ingannino gli avversari nostri, noi non facciamo altro voto che quello d'illuminarci scambievolmente per toglierci la benda, se è vero che l'abbiamo sugli occhi, o per confermarci nel parer nostro, se è vero che siamo nella via della verità e della giustizia.

A che dunque questi occultamenti di colloqui, di proposte, di emendamenti ministeriali? A che dirci a mezzo le cose e lasciarcene ignorare un'altra metà? A che promuovere la discussione da una parte colla conoscenza di arcani importantissimi fatti, mentre vuolsi un'altra parte lasciare nella più compiuta ignoranza di questi fatti medesimi? E quale parità di condizioni è questa? E qual giudizio può farsi di questo diffidente procedere degno appena dei gabinetti del dispotismo?

Noi conosciamo i membri della Commissione, e sappiamo che sono amici sinceri della patria; quindi, lasciando in disparte gli articoli dello Statuto; i paragrafi del regolamento e tutte quante le tradizioni della giurisprudenza, che ognuno vorrebbe a suo modo interpretare, io fo invito alla Commissione dispogliarsi del mistero di cui vuole circondarsi, di procedere francamente, schiettamente, rivelandoci il vero stato delle cose, acciocchè siano rettificata le nostre opinioni se pur sono travolte, o siano dai nostri ragionamenti condotte a più sicuro porto le opinioni degli oppositori nostri.

Le sorprese, gli stratagemmi dell'antica politica non convengono a nessuno di noi, rappresentanti del popolo e cittadini di libera terra; qui non è fra noi permessa altra gara che quella di giovare alla patria; deliberiamo adunque a fronte scoperta, non come tra avversari si pratica, ma come tra fratelli si suole (*Bene, benissimo*). (*Mess. T. e Risorg.*)

RAVINA. Parlerò sulla questione preliminare; questa è così formolata: la Camera deve ella chiedere o non chiedere la comunicazione del protocollo dei Governi Sardo e Lombardo?

IL PRESIDENTE. La questione non è quella che il deputato Ravina espone

RAVINA. Io propongo una questione preliminare (*Tumulto*) e provo ch'essa è preliminare. La Commissione fa un rapporto, e dice che non è in grado di farlo completo ed intero senza vederne i documenti; e mi pare che noi pure non possiamo dare una sentenza senza conoscere i suddetti documenti. Essendo poi uso stabilito in tutti i Parlamenti, che ognuno possa domandare al Ministero qualunque documento relativo ad una legge, anche prima di fare una relazione su questa, mi pare che la Commissione sia fondata nelle sue conclusioni (*Tumulto*).

FARINA P. legge l'articolo 25 del regolamento.

CORNERO padre. La questione preliminare non deve essere quella che forma l'oggetto delle conclusioni della Commissione, poichè è chiaro che queste non possono mai essere preliminari. Io ne propongo un'altra, la quale ha questa qualità a parer mio. Io chiedo che preliminarmente la Camera faccia atto di quanto disse il relatore a proposito di questo emendamento. (*Cont. e Risorg.*)

ALCUNI DEPUTATI. La chiusura! la chiusura!

IL PRESIDENTE invita il deputato Ravina a presentare la sua proposizione, che dovrebbe essere un emendamento a quello del deputato Pinelli. (*Verb. e Risorg.*)

CADORNA. Che cosa è la questione preliminare? Un deputato formola una proposizione, questa si discute per qualche tempo; si alza un membro della Camera e fa istanza che non si debba votare sopra questa proposizione. Ecco la questione preliminare. Il deputato Pinelli fece una proposizione che tende a far dichiarare dalla Camera che la Commissione debba unire al suo rapporto gli emendamenti che le furono comunicati dal signor Ministro dell'interno. Si alzò il signor Ravina che, rispetto a questa proposizione, pone la questione preliminare; cioè che la Camera decida se si debba o no votare sopra la proposizione del deputato Pinelli. Questa è vera questione preliminare, perchè se si dovesse deciderne qualunque altra prima di essa, la Camera vede che prenderebbe in considerazione il merito della cosa, prima di decidere se debba o no occuparsene. Egli è perciò che naturalmente e di necessità la questione preliminare debbe precedere sempre qualunque deliberazione sul merito; or dunque il signor Ravina avendo eccitata la questione preliminare sulla proposizione del cavaliere Pinelli, ei mi pare che questa, a termini del regolamento, debba precedere ogni altra, e che conseguentemente la Camera abbia innanzi tutto a deliberare su di essa; e poichè il signor Ravina non la fece finora in iscritto, la depongo io stesso sul tavolo del Presidente. (*Risorg.*)

IL PRESIDENTE dà lettura della proposizione del signor deputato Ravina:

« Volendo il regolamento che le questioni pregiudiziali ottengano la preferenza, propongo che la Camera decida, dichiarando che non è da trattarsi alcuna questione prima che siano comunicati i protocolli. »

RAVINA replica che la Camera ha bisogno nè più nè meno della Commissione di essere illuminata sulla questione principale, e che mai non lo sarà se non vede ed esamina prima i protocolli.

DEMARCHI chiede la chiusura. (*Verb. e Risorg.*)

RICOTTI. Il signor Pinelli chiede che siano portati innanzi alla Camera gli emendamenti proposti dal signor Ministro dell'Interno. Noi possiamo immaginare di qual tenore possano essere. Essi determinano certamente i rapporti che si stabiliranno o si stabiliranno fra noi e la Lombardia.

Molte voci. La chiusura.

RICOTTI. Domanda la Commissione che la Camera chieda la produzione di alcuni documenti relativi al nuovo stato di cose che dev'essere fra noi e la Lombardia. Io reputo che il meglio sarebbe far presto, e non intermettere un istante all'unione, epperò venir subito alla discussione. Ma in ogni caso, dove si voglia farla precedere dalla produzione dei documenti, sono d'avviso che la Camera gli abbia tutti sott'occhio, e non quelli solo che vuole la Commissione. Gli emendamenti infatti sono una parte essenziale delle notizie che noi dobbiamo avere sotto gli occhi per giudicare pienamente dei nostri rapporti colla Lombardia. Essi adunque non possono venir separati dai documenti di cui la Commissione chiede la produzione.

RATTAZZI relatore. Se male non mi appongo, l'argomento che si adduce da coloro che pretendono che si debba dare prima di tutto comunicazione alla Camera degli emendamenti, onde decidere se debbano o no accogliersi le conclusioni della Commissione, si deriva da che sia indispensabile la cognizione del tenore di questo emendamento, per giudicare se si debba ordinare la comunicazione dei documenti richiesti dalla Commissione stessa. E per vero, se la conoscenza

loro non è necessaria per questo oggetto, non può esservi motivo, perchè debba immediatamente aver luogo. Certamente la Camera deve averne cognizione quando si tratterà di discutere il progetto, e le verrà data o dal Ministro o dalla Commissione stessa in quella circostanza.

Ma in ora e per l'oggetto attuale questa necessità non esiste; e voi potete giudicare se siano o no necessari gli atti che si dimandano, anche senza avere sott'occhio quegli emendamenti. Infatti, qualunque sia od esser possa il tenore dei medesimi, è pur sempre certo ed inconcusso che si presenta indispensabile la comunicazione e della formola del voto dei Lombardi e dei Veneti, e del protocollo.

È indispensabile perchè tale comunicazione si domanda non in conseguenza del tenore di essi emendamenti, ma in virtù dell'articolo quinto dello Statuto; e la disposizione dello Statuto non può essere variata come si variano i progetti di legge.

È indispensabile, perchè il fatto di una proposta di variare od aggiungere al protocollo ed al voto dato dai Lombardi e dai Veneti, qualunque altronde ella sia questa variazione od aggiunta, fa credere che non siasi nel primo progetto con esattezza la cosa riferita, e rende perciò inevitabile la comunicazione dei documenti originali, onde il tutto sia meglio chiarito.

Suppongasì pur qual si vuole il tenore dell'aggiunta, forse che la Camera per questo potrà dispensarsi dal prescrivere quella comunicazione? forsechè le verrà tolto il dubbio di un errore incorso nel progetto? forsechè potrà sottrarsi alla sanzione dello Statuto? No certamente. Ella si vedrà pur sempre astretta a proporre che sieno quei documenti presentati.

L'argomento adunque di necessità per una preliminare notizia dell'aggiunta non regge; la medesima è anzi perfettamente inutile insino che venga riferito il voto della Commissione sul progetto di legge. Ripeto che per certo non è pensiero di essa Commissione il voler tenere occulto il contenuto di quell'aggiunta.

E come potrebbe esserlo se il Ministro, il quale la propone, può leggerla egli stesso, e la leggerebbe senza fallo quando ne fosse il momento opportuno?

La Commissione è dispostissima, anzi in qualunque tempo, a farne conoscere alla Camera il contenuto; ma in ora ciò le sembra intempestivo e le parrebbe inoltre che potrebbe suscitare inopportune discussioni, le quali dovranno più a proposito agitarsi in progresso, ossia quando le sarà presentato il voto di essa Commissione sul merito del progetto di legge. *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE. È stata presentata altra proposizione dal segretario Cadorna, nella quale è detto:

« Propongo la questione di *sospensione* sulla questione proposta dal deputato Pinelli: che cioè si sospenda la deliberazione ed il voto sulla proposta Pinelli sino al rapporto definitivo della Commissione. » *(Verb. e Risorg.)*

PINELLI. Io dico che la proposizione del deputato Cadorna torna precisamente agli stessi termini della proposizione del deputato Ravina. La questione che io propongo è che siano presentati gli emendamenti dati dal Ministro alla Commissione, onde si veda se questi emendamenti fossero tali da poter indurre le conclusioni che la Commissione ha presentata alla Camera. Ne viene in conseguenza che il mio divisamento è che la Camera, prima di deliberare sulla conclusione della Commissione, mandi inserire nella relazione le aggiunte fatte dal Ministro. Infatti, se la Commissione non era in caso di fare un rapporto, non lo doveva fare; se la Commissione voleva dei documenti giustificativi sul protocollo,

aveva diritto di domandarli al Ministro (*Rumori*). Il Ministro non poteva rifiutarsi perchè la Commissione ha diritto di domandare al Ministro gli schiarimenti per le decisioni necessarie. Dunque quando la Commissione venne a dirci espressamente ch'essa conosceva questi documenti che le erano stati confidenzialmente comunicati, io dissi che non può assolutamente richiedere dalla Camera un voto sopra la necessità di codesti documenti se non la pone in grado di conoscere pienamente i fatti che si sono passati nel suo seno, vale a dire se non comunica essa stessa gli emendamenti ad essa dati dal Ministero. *(Risorg.)*

PESCATORE. La proposizione Ravina non è questione pregiudiziale, e non può esserlo e non lo è, perchè non può esserlo. Qui è impossibile che si tratti di altro fuorchè di vedere se debba o no essere svelato alla Camera l'emendamento che il Ministro dell'Interno proponeva alla Commissione. Per la necessità di questo fatto basta di fare attenzione come i vari oratori parlino del documento o dei documenti in questione e come li chiamino. Dicono gli uni che sia un protocollo, altri un trattato. Può essere che la Camera decida che, qualunque sia la convenzione col Governo Lombardo, voglia essere confermata, e può anche essere che essa si accontenti di vedere questo emendamento senza andare più oltre e senza richiedere la deposizione di questi atti (*Rumori fragorosi*). *(Conc. Risorg.)*

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Ravina.

(Dopo prova e contro-prova la Camera lo rigetta). *(Verb.)*

Legge l'emendamento Guglianetti sulla questione pregiudiziale, così formulato:

« Propongo che la Camera dichiari non doversi deliberare sulla proposta od emendamento Pinelli. »

CADORNA vi si associa e ritira la propria. *(Verb.)*

BUFFA. Farò osservare al deputato Pescatore che un protocollo che muta i confini dello Stato, sotto qualunque nome siasi, cade nelle attribuzioni dell'articolo quinto dello Statuto, in cui si prescrive che la Camera debba prendere cognizione dei trattati. Per decidere di questi bisogna che essa li vegga; la Commissione esaminando la legge doveva sperare ch'essa convenisse coi termini del protocollo, e su questo supposto stabiliva il suo giudizio; ma quando ebbe gli emendamenti scorse che questi non consonavano con quello. Allora la Commissione si vide nel caso di dover chiedere di conoscere i documenti, tanto più che gli emendamenti proposti dal Ministro dell'interno non erano regolari. Ho sentito parlare in questa Camera di moralità, ed è appunto da questo lato che io tributo l'elogio al relatore. Egli non doveva e non poteva riferire gli emendamenti, perchè non aveva mandato dalla Commissione. Del rimanente, quando la Commissione chiede che si osservi il regolamento, tratta una questione di moralità. *(Conc. e Risorg.)*

SIOTTO-PINTOR. Signori, sono parecchie ore che si disputa acerbamente da ogni parte per istabilire il vero punto della questione e, divertendoci a quando a quando dal proposito, non ne verremo mai a conclusione veruna. Alcuni hanno perciò messe in mezzo questioni pregiudiziali. Or ecco una io ne recò che vorrei chiamare pregiudizialissima, la quale deve perciò stesso a tutte le altre soprastare. Si tratta cioè di vedere in massima se dopo di avere la Commissione accennato ad una carta qualunque ch'ella intende faccia parte della sua definitiva relazione, abbia o no la Camera il diritto di volerne la subita lettura. Che può ella dire giustamente la Camera? Se io debbo ordinare che sia comunicato alla Commissione il protocollo tra il Ministro Sardo e lo Stato Lombardo, io vo' avere sott'occhio l'emendamento del Ministero che pure ha

mossa la Commissione a formulare questa domanda. Che dice invece la Commissione per organo di pressochè tutti i suoi membri? Non reputo, non è assolutamente necessaria la lettura dell'emendamento. Ora io domando se vi ha una Camera al mondo la quale possa decidere una controversia qualunque senza l'appoggio delle scritture che ne formano l'argomento, e se vi abbia una Commissione che sia nel diritto di fare a suo senno una relazione monca e spezzata. Ecco, o signori, la questione.

RAVINA. Si è parlato di moralità, si è parlato di regolamenti, si è parlato di documenti.

Io dico che nessuno è tenuto a fare una cosa impossibile, nessuno è tenuto a fare una cosa irregolare. Ora la Commissione, senza documenti, era nell'impossibilità di fare un rapporto giusto; senza quei documenti doveva fare il rapporto incompiuto e mutilato.

La Camera non può decidere qualunque punto senza che prima abbia sentito la relazione della Commissione. La Commissione dichiara che non è in istato di far questa relazione; dunque sarebbe illegale qualunque decisione pigliasse la Camera.

La Commissione dice: Non posso e non voglio far il rapporto. Perché? Perché non sono preparata, perchè farei una cosa incompiuta; ebbene le si conceda tempo, e tempo necessario.

GUGLIANETTI. Sostengo che la proposizione del cavaliere Pinelli è incostituzionale, perchè tende a travolgere i rapporti che debbono esistere tra la Camera, il Ministero e la Commissione. Infatti, il Ministro, da quanto ci si dice, pretenderebbe di proporre od avrebbe proposti degli emendamenti, delle aggiunte, delle modificazioni alla legge da lui presentata; adunque non è più dessa quella legge che noi siamo chiamati ad esaminare; essa sarebbe mutata essenzialmente od almeno lo potrebbe essere.

Ora, secondo tutti i principii costituzionali, la sola maniera in cui i ministri possono presentare leggi alla Camera, si è di comunicarne il progetto alla Camera stessa.

Non è lecito ai Ministri di entrare nel seno di una Commissione e di proporre degli emendamenti, perchè in questo modo sarebbe lecito di travisare intieramente una legge. I loro progetti vogliono presentarsi alla Camera, che li esamini negli uffizi, poscia li trasmetta alla Commissione, e dalla Commissione vengano riferiti e discussi in pubblica adunanza. Altrimenti ne avverrebbe che la Commissione sarebbe organo del Ministero, il che è anticostituzionale; perocchè la Commissione non è che organo degli uffizi, ossia della Camera distribuita in uffizi; ma non può giammai esserlo del Ministero per nuove proposizioni da esso fatte. Il Ministero non ha che un mezzo solo di far conoscere la sua volontà, ed è quello di parlare alla Camera. Dunque la proposizione del signor cavaliere Pinelli (la quale tende a far sì che la Commissione sia organo del Ministero) è una proposta incostituzionale; dico anzi che se la Commissione fosse prontissima ad assecondarne i desideri, noi dovremmo respingerla perchè essa violerebbe i giusti rapporti sovra spiegati.

Io parlo come deputato e non come membro della Commissione, ed ho quindi diritto di chiedere quello che è nell'ordine dello Statuto, cioè che se il Ministro vuol presentare queste aggiunte o variazioni alla legge, ne faccia esso stesso pubblica dichiarazione alla Camera, affinchè siano trasmesse agli uffizi, riferite poscia dalla Commissione e da noi discusse.

Per questi motivi, o signori, io ho elevata la questione preliminare sopra la proposizione, ossia l'emendamento del signor Pinelli; questione che voi dovete risolvere con un voto esplicito e formale.

(Risorg.)

MOLTI DEPUTATI domandano che si chiuda la discussione.

IL PRESIDENTE interpella la Camera.

(È dichiarata chiusa).

Pone quindi ai voti la proposta pregiudiziale del deputato Guglianetti.

(È rigettata).

Vien dopo la proposta Pinelli.

SINEO propone vi si aggiunga alla parola *rapporto* l'adiettivo *definitivo*.

(L'emendamento del deputato Sineo è appoggiato). (Verb.)

SIOTTO-PINTOR. Il cavaliere Pinelli propone che si unisca alla relazione d'oggi l'emendamento di che si tratta. L'avvocato Sineo propone invece che si unisca alla relazione definitiva. Io nego, e mille volte negherò che questo sia un sotto-emendamento, perchè quello del cavaliere Pinelli riguarda la presente relazione, laddove l'altro mira ad una distinta relazione, e quindi non può essere, nè chiamarsi un sotto-emendamento.

IL PRESIDENTE. Osserverò al deputato che questo può essere per farlo poi rigettare; ma se vogliamo camminare un poco più celeremente, la Camera deciderà ponendo ai voti il sotto-emendamento.

Pongo quindi ai voti la proposta Pinelli.

(È adottata).

GUGLIANETTI. La questione da me proposta era pregiudiziale, perchè tendeva a far rigettare intieramente la proposta del cavaliere Pinelli; all'incontro la proposta dell'avvocato Sineo è sospensiva, perchè differisce all'epoca del rapporto definitivo la presentazione dei chiesti documenti; dunque non è per nulla decisa nè l'una, nè l'altra a termine del regolamento. È la questione pregiudiziale quella su cui si deliberò; la questione sospensiva è intatta, ed è quella proposta dall'avvocato Sineo; dunque la Camera non può prescindere dal votare sulla medesima.

BUNIVA. In quanto a pubblicare l'emendamento del Ministro al momento della discussione definitiva, non ci fu dissenso per parte della Commissione. Quindi è che se l'emendamento dell'avvocato Sineo fosse adottato, si adotterebbe appunto quello che ha proposto il signor relatore della Commissione.

RAVINA. Il regolamento vuole che nessuna legge sia presentata alla Camera, nè che dalla Camera passi alla Commissione senza prima essere stata letta dal Ministro sulla tribuna; quella legge non fu letta: bensì fu letta la prima, ma il Ministro la cambiò, l'alterò, e per conseguenza fu ritirata.

La seconda non fu letta, dunque nè la Commissione poteva farne il rapporto, nè noi possiamo decidere.

IL PRESIDENTE. Non posso fare a meno dal rappresentare che la gravità stessa della cosa richiede che la discussione non si precipiti; del resto io sono agli ordini della Camera.

CADORNA. L'emendamento del cavaliere Pinelli, adottato dalla Camera, non esclude nè punto, nè poco che la Camera possa e debba votare sulle conclusioni della Commissione; la Camera adottò il voto del proponente, e sarà soddisfatta, aggiungendosi alla relazione della Commissione il documento, cioè a dire, l'emendamento presentato dal signor Ministro. Ma ciò non toglie la necessità di decidere se i documenti richiesti dalla Commissione si debbano o non presentare dal Ministero.

La Camera ritenga che la Commissione non ha domandato questi documenti unicamente perchè il signor Ministro abbia presentato un emendamento; fu questo uno degli argomenti da essa addotti; che anzi la Commissione, non tenendo niun

conto del tenore delle variazioni proposte dal Ministero, adusse soltanto il fatto generico che il Ministero voleva variare la legge. La Commissione ebbe altri e ben più gravi argomenti per stabilire la di lei conclusione; e fra gli altri vi è quello che la legge è appoggiata al voto emesso dal popolo Lombardo, e ad un protocollo o trattato tra il nostro Governo ed il Governo Lombardo, i quali sia perciò indispensabile che vengano dal Parlamento legalmente conosciuti ed approvati.

Essa ha chiesto innanzi tutto che la Camera conosca questo protocollo, perchè non si possa fare una legge la quale sancisca l'unione del nostro territorio con altri territori, unione risultante da un contratto, senza vedere prima il documento che ne è l'unica base. Questo argomento da se stesso dimostra evidentemente la necessità di passare alla votazione sulla conclusione della Commissione e di accoglierla.

Ripeto che la Camera non ha pregiudicato a questa istanza autorizzata dalla ragione e dalla necessità. Dopo di ciò la Camera sarà in grado di dare il suo giudizio con cognizione di causa sulla legge e sulle variazioni che le vengono proposte.

PESCATORE. Io aveva domandato la parola unicamente per far riflettere che non si tratterà di decidere sol quello che alla Camera propongono i membri della Commissione, non esser vero, cioè, che la Camera abbia a limitare la sua deliberazione sul punto se debba chiedere o non chiedere in comunicazione i così detti trattati. Se la Camera giudicasse che, avuto riguardo alle disposizioni eminentemente costituzionali cadenti in questione, esse non possano formare oggetto di un trattato propriamente detto, qual si contempla dall'articolo quinto dello Statuto (*bisbiglio*), e se giudicasse per conseguenza irrilevante alle sue deliberazioni il protocollo considerato qual semplice trattato da Governo a Governo inetto ad immutare gli ordini fondamentali dello Stato, non è egli vero che la Camera potrebbe definitivamente deliberare sul merito della proposta legge senz'altra comunicazione di protocolli, il cui contenuto ella credesse non dover influire sul suo giudizio? Dunque è necessario che il rapporto sia fatto nella sua integrità, stampato e distribuito colla chiesta aggiunta, per non pregiudicare alla libertà illimitata della Camera nelle risoluzioni preparatorie o definitive che la medesima sia per prendere.

PINELLI. L'emendamento che io ho proposto era diretto a rischiarare la Camera intorno alle conclusioni che presentava la Commissione. La Camera ha trovato che la mia domanda era giusta; ora chiedo se si possa venire alla decisione. Se non abbiamo ancora avuto cognizione di questi emendamenti, motivo appunto perchè noi abbiamo chiesto che questi emendamenti fossero uniti al rapporto, questo, secondo il regolamento, deve essere stampato e distribuito e quindi esaminato per essere poi adottato dalla Camera; e diremo che si deve intanto votare la conclusione? Insomma si vuole di nuovo ridurre a nulla il giudizio che la Camera ha dato (*bisbiglio*).

BUFFA. La Commissione insiste appunto per ciò che essendosi chiesta la comunicazione di tutti i documenti, pare cosa naturale che ora agli emendamenti vogliasi anche aggiungere i protocolli, onde potersi formare una giusta idea della questione.

Signori, pensiamo se dobbiamo dare la preferenza agli emendamenti ministeriali od all'unione colla Lombardia (*Rumori diversi*).

La Camera ha mezzi legali onde combattere le mie opinioni, io non fo caso di quei susurri (*Silenzio*).

CADORNA. Permettetemi, o signori, una sola osserva-

zione su ciò che fu detto dall'onorevole deputato Pinelli. Egli è partito dalla supposizione che la maggioranza della Camera, che votò in favore della sua proposizione, siasi a ciò determinata pel motivo che non si potesse pronunciare sulla conclusione della Commissione senza conoscere in prima l'emendamento, ossia la variazione che il Ministero propone di fare alla legge, e mandarla alla stampa. Io non ammetto questa supposizione, che esprime soltanto l'opinione particolare del preopinante, e chiedo perciò che la Camera stessa manifesti il suo avviso dicendo essa stessa se sia il caso di passare o non alla discussione sulla conclusione della Commissione. Ciò mi pare indispensabile per finire la questione, poichè l'opinione particolare di qualunque membro di questa Camera non potrà mai impedire ch'essa stessa estorni il suo voto e decida la controversia. Chiedo adunque che la Camera giudichi se ora si debba o non imprendere la discussione sulle conclusioni della di lei Commissione.

GUGLIANETTI. L'esistenza di questo trattato, qualunque nome gli si voglia dare, risulta dall'atto stesso di legge che ci viene presentato dal Ministero. Nel rapporto che lo precede sta scritto che alcune norme furono di comune accordo coi Lombardi stabilite mediante un *protocollo che è stato inserito testualmente nella presente legge*. Io adesso prescindendo dalla conclusione della Commissione. Dico solo che dal momento che questo protocollo è la base di questa legge, che appunto per applicare questo protocollo venne presentata la legge, dico che ciascun deputato ha diritto, a termini dell'articolo quinto dello Statuto, di chiederne la comunicazione al Ministero. Dunque, prescindendo dalle conclusioni della Commissione, sostengo d'aver diritto, e come deputato invito il Ministro e lo eccito a presentare tosto questo protocollo, poichè non voglio nè dissentire, nè votare una legge senz'averne sott'occhio la base; e questo diritto non mi può esser negato a fronte dello Statuto, come formalmente dichiaro. (*Risorg.*)

IL PRESIDENTE interroga la Camera se voglia entrare a discutere sulle conclusioni della Commissione. (*Verb.*)

BUNIVA. Il regolamento dice, che a meno di una decisione contraria, il rapporto deve essere stampato e rimesso ai deputati 24 ore prima della discussione. La questione è di somma importanza e parmi urgente che si osservi il regolamento e che le conclusioni siano discusse dopo stampato il rapporto unitamente agli emendamenti che la Camera decise doversi aggiungere al medesimo.

CORNERO padre. Qui, secondo me, si fanno delle discussioni premature. Non è ancora questione di vedere se il protocollo debba o no essere comunicato alla Commissione. Prima di tutto si deve compiere il rapporto colla precisa inserzione degli emendamenti del Ministero, dei quali non basta la semplice lettura, con cui il relatore pretenderebbe esimersi dalla inserzione anzidetta. Così compiuto il rapporto, deve stamparsi e distribuirsi alla Camera prima di ogni altra operazione.

RATTAZZI relatore. Io distinguo il rapporto dalla stampa del rapporto; quanto al rapporto, lo compio nel momento che do lettura di questo emendamento nel seno della Camera; quanto alla stampa del rapporto, le mille volte la Camera ha già dichiarato che si poteva procedere oltre senza di essa.

CORNERO padre. La prima cosa si è che il rapporto sia compiuto, e poi si vedrà se si debba immediatamente discutere per urgenza sulle conclusioni della Commissione, oppure rendere puramente e semplicemente esecutorio il regolamento.

RADICE. Voleva osservare che, perchè il rapporto fosse stampato, è necessario si dia lettura del rapporto; ora il rapporto non si è ancora letto, e quando saranno letti il rapporto

e gli emendamenti, si deciderà se la discussione debba procedere, o se veramente il rapporto debba essere stampato.

RATTAZZI relatore. Emendamento all'articolo 1:

« L'Assemblea Costituente non ha altro mandato che quello di discutere le basi e la forma della Monarchia. Ogni altro suo atto legislativo o governativo è nullo di pien diritto. La sede del potere esecutivo non può quindi essere variata che per legge del Parlamento. »

All'art. 4 si propone di aggiungere l'addiettivo *solo* alla parola *Ministero*.

All'art. 6 si propone di aggiungere alla parola *Lombardia* le seguenti: *e delle provincie Venete*.

All'art. 7 si propone di aggiungere dopo la parola *commercio* le seguenti: *nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti (Movimento nel banco dei Ministri)*.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. L'ultimo emendamento non è mio; venne letto in mia presenza, e veramente io non vi feci opposizione veruna, ma debbo ciò non ostante dichiarare che le mie emendazioni sono in un foglio separato. (Conc.)

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Fu un giorno che per caso mi trovai qualche momento presso la Commissione, dove fu proposto quell'emendamento all'ultimo paragrafo in cui si parla del trattato; io non mi opposi, nè l'approvai. Devo però osservare che nella presente questione ho un'opinione diversa dagli altri miei colleghi, e che per lealtà debbo manifestare questa mia differenza d'opinione.

RAVINA. Il patto tra una nazione ed un'altra, tra due po-

poli, dei quali l'uno si unisce all'altro e l'altro all'uno, è un vero trattato e convenzione.

Quel patto formava pertanto una vera convenzione, un vero trattato, perchè, stabilita la condizione con cui i due popoli si devono unire l'un all'altro, questa materia non era attribuzione del Ministro dell'Interno. È il Ministro degli Esteri che deve presentarlo; la cosa è chiara, il trattato dev'essere approvato dal Parlamento. (Risorg.)

RATTAZZI relatore. Gli inconvenienti che indicò il Ministro dell'Interno sulla mia lettura sono di quelli che accadono quando, come nel caso presente, volendo che gli emendamenti del Ministero si presentino dalla Commissione, la Camera capovolge l'ordine naturale delle cose (Rumore).

IL PRESIDENTE propone che si mandi a stampare il rapporto cogli emendamenti ministeriali e di rinviare la discussione, ponendola all'ordine del giorno di lunedì prossimo. (Conc.)

(La Camera approva).

Scioglie quindi la seduta alle ore 5.

(Verb.)

Ordine del giorno di lunedì 26, a mezzo giorno;

1. Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'unione della Lombardia e provincie Venete;
2. Lettura di progetti di alcuni deputati;
3. Sviluppo dei progetti dei deputati Brunier, Valerio, Boarelli ed altri.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Proteste contro le petizioni e le voci che suppongono la libertà del Parlamento minacciata dalla popolazione torinese — Seguito della discussione del progetto di legge per l'unione della Lombardia e delle Provincie Venete agli Stati Sardi — Verificazione di poteri.*

La seduta è aperta alle 12 1/4 meridiane.

È letto ed approvato il verbale della tornata del 25.

COTTIN segretario dà un'idea sommaria delle nuove petizioni pervenute alla Camera. (Verb.)

N.° 130. Poggi Nicolò di Savona presenta un opuscolo sopra un metodo di una invenzione per la prosciugazione dei porti, il quale crede applicabile al porto di Genova ed alla Darsena.

N.° 131. Scofferi deputato chiede che nell'imporre nuove gravanze allo Stato si abbia riguardo alla miserabile condizione delle popolazioni della provincia d'Albenga e specialmente del distretto d'Allassio.

N.° 132. Aix (Savoia). 290 padri di famiglia ed abitanti di

quella città protestano contro la progettata soppressione delle corporazioni dei fratelli delle scuole cristiane, e delle suore di S. Giuseppe.

N.° 133. Mortara. Consiglio ordinario municipale;

N.° 134. Pallanza. 292 elettori di quel distretto elettorale;

N.° 135. Novara. 180 cittadini;

N.° 136. Mede. 171 elettori di quel collegio elettorale offrono il loro concorso per tutelare la libertà del Parlamento nel voto che dovrà emettere trattandosi della costituente.

N.° 137 Genova. (I sindaci di) trasmettono la deliberazione del Consiglio generale di quel municipio per la pronta accettazione dell'unione della Lombardia, nel modo proposto dal Ministero.